

**Proponente: 16.B**  
**Proposta: 2017/616**

**del 13/11/2017**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 1570**

**del 15/11/2017**

**SERVIZI AI CITTADINI, CULTURA DELLA SICUREZZA,  
LEGALITA', PARI OPPORTUNITA'**

**Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALLOGGIO SITO A R.E. IN VIA  
FOSCATO N. 32, P. T, INT. 1 - REQUISITO REDDITUALE PER LA  
PERMANENZA - SUPERAMENTO - DECADENZA  
DALL'ASSEGNAZIONE

## IL DIRIGENTE

premesso che:

- l'inquilino è assegnatario di un alloggio di ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) sito a R.E. in Via Foscatò n. 32, p. T, int. 1;
- lo stesso presentava, il 27/3 u.s., una Dichiarazione Sostitutiva Unica (disciplinata dal d.lgs. 31.03.1998, n. 109 e succ. modif. e integr.), relativa ai redditi 2015, annualmente prescritta allo scopo di ridefinire il canone di locazione e di verificare la sussistenza dei requisiti reddituali/patrimoniali per la permanenza nell'ERP: la DSU evidenziava il valore dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) superiore a quello massimo ammesso dalla direttiva della Reg. E.-R. per la permanenza in alloggi di ERP (delib. Giunta regionale 13 giugno 2016 n. 894, in ottemperanza al dettato dell'art. 15, comma 2, della l.r. ERP n. 24/2001), che è di € 24.016,00; nel caso specifico, invece, il valore **ISEE** indicato è di € **27.943,80**;

considerato che:

- questo Ufficio Casa, con nota n. 305 del 3/10 u.s. – ricevuta il giorno 12 successivo - contestava la circostanza all'inquilino, informandolo altresì in ordine al funzionario referente dell'Ufficio; entro i 30 gg. assegnati per integrare il contraddittorio, l'inquilino non produceva documentazione idonea a confutare le predette circostanze, cosicché l'Uff. Casa ritiene raggiunto l'"accertamento dei fatti" (cfr. l.r. ERP n. 24/2001, art. 30, 2° comma, 1ª parte);
- **peraltro, anche nell'anno precedente a quello dell'accertamento (attest. ISEE n. 2016-626283C rilasciata l'11-02-2016) il valore dell'ISEE (riferito al reddito 2014) risultava attestato ad un livello analogo – anzi, superiore - a quello attualmente rilevato (€ 31.530,40;**

vista la l.r. sull'ERP 8 agosto 2001 n. 24 (e succ. modif. e integr.) e, in particolare, l'art. 30, comma 1, lett. f, e comma 2, lett. b,

d i c h i a r a

l'inquilino decaduto dalla permanenza nell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, sito a Reggio Emilia in Via Foscatò n. 32, p. T, int. 1;

o r d i n a

all'inquilino, nonché a chiunque altro lo occupi, il rilascio dell'alloggio entro 365 giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento;

f a p r e s e n t e

all'inquilino, nonché a chiunque altro occupi l'alloggio, che:

- Il presente provvedimento - ai sensi del comma 4-bis dell'art. 30, l.r. succitata - costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio, ha natura definitiva e non è soggetto a proroghe;
- a partire dalla data di emissione del presente provvedimento - ai sensi dell'art. 30, comma 3, della l.r. succitata - è dovuto all'ente gestore il pagamento del canone di locazione concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (il cui importo sarà successivamente comunicato a cura dell'A.C.E.R. di Reggio E.);
- ai sensi dell'art. 17, 2° comma, del reg. com. ERP (delib. Cons. comun. n. 186/9568 del 07-11-2011) l'esecuzione del provvedimento può essere sospesa – *su istanza dell'interessato* e

**limitatamente al rilascio** dell'alloggio – qualora nel nucleo assegnatario vi siano persone seguite dai Servizi sociali per gravi problematiche di tipo socio-sanitario;

- ai sensi del comma 5-bis dell'art. 30 l.r. cit., il Comune, su istanza dell'interessato, revoca il provvedimento di decadenza qualora l'ISEE e il patrimonio mobiliare del nucleo avente diritto, nell'anno successivo a quello dell'accertamento (quindi, nel caso specifico: in occasione della documentazione, da parte dell'inquilino, della situazione reddituale/patrimoniale relativa al 2016), siano rientrati nei limiti per la permanenza, a seguito del venir meno degli *eventuali e documentati fattori straordinari* che ne avevano prodotto il superamento; non è considerato *fattore straordinario* la fuoruscita di un componente del nucleo successivamente alla dichiarazione di decadenza;
- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.